



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 06 4828232 - info@confsal-unsal.it

Via Napoli 51, 00184 Roma – www.confsal-unsal.it

Al sig. Ministro della Giustizia

On. Carlo Nordio

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Divisione VI – Direzione Generale rapporti di lavoro e relazioni industriali

Al Garante per la Privacy

Al Ministero Economia e Finanze - Agenzia delle Entrate

Oggetto: Attività telematiche Unep ex art.492 bis c.p.c.- Osservazioni sulla circolare del Capo Dipartimento per la transizione digitale della Giustizia m_dg. DDSC.23/03/2023. 000175.U

On.le Ministro,

tra le motivazioni che hanno indotto questa O.S. a proclamare lo stato di agitazione dei lavoratori della Giustizia, in data 6 febbraio 2023, vi è la mancata attivazione delle strutture telematiche degli Uffici Giudiziari. In data 09.03.2023, a seguito della verifica degli impegni assunti dal Ministero della Giustizia al tavolo di conciliazione il 09.02.2023, questa O.S. provvedeva a revocare lo stato di agitazione, in considerazione della convocazione per la sottoscrizione di importanti accordi, prevista per il 22 marzo successivo, riservandosi tuttavia una pronta riattivazione, in caso di mancata apertura, nel mese di aprile, della contrattazione su altri importanti temi, tra i quali la vertenza telematica del personale UNEP.



FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 06 4828232 - info@confisal-unsal.it

Via Napoli 51, 00184 Roma – www.confisal-unsal.it

Inopinatamente, il giorno 23 marzo u.s., nel corso del dialogo per l'apertura del confronto, è stata diramata la circolare m_dg. DDSC.23/03/2023. 000175.U (all.1), a firma del Capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, che, se confermata, comprometterebbe ogni possibile soluzione conciliativa.

Le inaccettabili circostanze connesse all'ordine ministeriale di *"attestazione del mancato funzionamento delle strutture tecnologiche"* ancorché funzionanti, impongono un doveroso chiarimento.

Si legge a pag. 1, secondo capoverso, della nota ministeriale che: *"il sistema di interoperatività per l'accesso diretto degli ufficiali giudiziari alle banche dati delle pubbliche amministrazioni è stato, da tempo, progettato e sviluppato dalla competente Direzione Generale dei Sistemi Informativi Digitalizzati"*, con la conseguenza che le strutture tecnologiche di cui all'art. 155-*quinques*¹ delle disp. att. al c.p.c., sono di fatto, potenzialmente, funzionanti!

La nota ministeriale individua nel mancato parere del Garante per la protezione dei dati personali e nella perdurante inerzia dell'Agenzia delle Entrate, che non avrebbe ancora provveduto a modificare i propri sistemi in ottemperanza alle indicazioni (?) del Garante, la non fruibilità dei sistemi telematici in uso agli Unep. Dunque, l'obbligo imposto agli Uffici di *"attestare come non funzionanti le strutture tecnologiche"*, lungi dal certificare una reale circostanza, si fonda su una presunta indisponibilità, non delle strutture Unep, ma del parere del Garante e delle strutture tecniche dell'Agenzia delle Entrate.

¹ 155-quinquies. Accesso alle banche dati tramite i gestori

Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile. [omissis]



FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 06 4828232 - info@confisal-unsal.it

Via Napoli 51, 00184 Roma – www.confisal-unsal.it

A fronte di ciò crediamo che chiunque resti quantomeno sorpreso nel leggere, come scritto nella richiamata nota, che ... *“nessun disservizio nel procedimento di ricerca beni da sottoporre ad esecuzione forzata è in atto”* [cfr. Pag. 2, primo capoverso].

Ci sia consentito di non condividere e anzi di denunciare con fermezza, non solo il palese e persistente disservizio in violazione di ogni tutela di quella riservatezza opposta all'accesso dell'ufficiale giudiziario, ma soprattutto il grave pregiudizio subito dall'essere questi estromesso dall'esercizio di attribuzioni e funzioni riservategli per legge, quale organo esecutivo. Non è dubitale, infatti, che all'ufficiale giudiziario e quindi al corretto uso del processo, vengano sottratte non solo e non tanto le ricerche beni ma le connesse, inderogabili, attività di pignoramento che l'art. 492-bis gli riserva. Senza tema di smentita possiamo affermare che le informazioni acquisite dai creditori, sulla consistenza patrimoniale di cittadini ed imprese, (rapporti finanziari – ivi compresa qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale, deposito titoli etc., per limitarci alle più ricorrenti casistiche), non hanno mai occasionato, in questi nove anni, il pignoramento presso terzi da eseguire nelle forme dell'art. 492-bis c.p.c.

La circostanza è di facile ed obbiettivo riscontro nei Registri delle Esecuzioni tenute dai tribunali e dagli Uffici Nep, oltre che delle statistiche ministeriali.

Come si evince dalla Relazione al d.lgs. 149 del 2022, sono stati modificati sia l'art. 492-bis che gli artt. 155-bis, ter e quinquies delle disp. di att. al c.p.c.

Per quel che qui più rileva, è stata soppressa la necessità di autorizzazione, prevista dall'art. 492-bis, primo comma, da parte del presidente del tribunale per essere attribuito all'ufficiale giudiziario il controllo sulla preventiva, formale regolarità degli atti per procedere alla ricerca telematica dei beni e prodromica all'esecuzione del pignoramento. La ragione pratica della modifica risiede nella necessità



FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 06 4828232 - info@confisal-unsal.it

Via Napoli 51, 00184 Roma – www.confisal-unsal.it

di liberare dell'incombente i presidenti dei tribunali, sovraccaricati da un numero esorbitante di richieste di autorizzazione, "*circa 90.000 nel solo anno 2021*" (dato riportato nella relazione citata).

La circostanza, aldilà delle motivazioni, appare utile a dare contezza delle abnormi dimensioni del fenomeno distrattivo sopra descritto.

A fronte di un numero esorbitante di autorizzazioni all'accesso dei creditori presso i gestori delle banche dati (in otto/nove anni circa 800.000), in violazione della finalità di scopo cui le ricerche sulla consistenza patrimoniale del debitore sono state preordinate ed autorizzate ex art. 155-*quinquies*, non risultano richiesti o eseguiti pignoramenti ex art. 492-*bis*., eppure, siamo certi che nessuno possa dubitare sull'inderogabile collegamento funzionale esistente tra l'interrogazione rivolta ai gestori delle banche dati e l'esecuzione del pignoramento secondo le forme del 492-*bis* c.p.c..

Su tale presupposto ci domandiamo come sia possibile che, con l'attenzione dimostrata in materia di tutela dei dati sensibili, nessuno si sia avveduto del pregiudizio grave ed economicamente rilevante cui sono stati esposti cittadini ed imprese di fronte all'esposizione dei propri patrimoni personali o sociali.

La mancanza di controllo ha creato di fatto il presupposto naturale di quel fenomeno di *information shopping* già da tempo denunciato dalla Commissione Europea, nel libro verde sulla trasparenza del patrimonio del debitore, (Bruxelles 6/3/2008).

Se così è, contrariamente a quanto afferma l'estensore ministeriale nella nota-circolare richiamata, nel procedimento di ricerca beni ex art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., si evidenzia qualcosa di più grave di un semplice disservizio e soprattutto, se così è, le circostanze dovrebbero indurre ad una riflessione sulla effettività della tutela dei diritti amministrati negli uffici giudiziari del nostro Paese.

Quanto in premessa, per portare a soluzione i problemi evidenziati, impone un diverso approccio metodologico sull'intera materia, un metodo che recuperi la centralità dell'ufficiale



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 06 4828232 - info@confsal-unsal.it

Via Napoli 51, 00184 Roma – www.confsal-unsal.it

giudiziario nell'esecuzione del pignoramento e nel procedimento di ricerca beni, così come previsto per legge, art. 492-bis c.p.c., e ingiustamente, forse, volutamente, per troppo tempo disattesa e restituisca efficacia e legalità all'azione esecutiva, in troppe occasioni, distolta dalle finalità che gli sono proprie.

Si è preferito parcheggiare le strutture tecnologiche dell'Unep su un binario morto, curandone le costose manutenzioni senza mai integrarle nei processi produttivi che le leggi e le funzioni riservano a questi qualificati operatori del diritto. Ne sfuggono le ragioni! *Contra factum non valet argumentum.*

Siamo convinti che sia finito il tempo degli “*arcana imperii*”, del potere autocratico che perpetua il proprio dominio nascondendo e nascondendosi; i rischi interpretativi e le oscure conseguenze del mancato controllo nell'applicazione dell'art. 155-*quinquies* delle disp. di att. al c.p.c., erano del resto ben avvertite, fin dalla emanazione della norma, da un'autorevole giurista², per funzione ed esperienza, tra le voci più competenti in materia di esecuzione, che già nel 2014, pur salutando come cruciale l'innovazione prevista dall'art. 492-bis c.p.c., per cui l'ufficiale giudiziario una volta individuati beni e crediti del debitore procede d'ufficio ad ogni successiva operazione ed assoggetta a pignoramento quei beni o crediti così rinvenuti, sul 155-*quinquies* delle disp. di att. al c.p.c., ammoniva: “Una norma di chiusura, che apre però varchi incontrollabili, prevede che, quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto alle predette banche dati non sono funzionanti, il creditore possa, previa autorizzazione da parte del presidente del tribunale, ottenere - anche in tal caso, peraltro, gratuitamente - dai gestori delle predette banche dati le informazioni rilevanti: se è intuitiva l'utilità per il creditore, miglior partito sarebbe stato quello di mantenere forme tradizionali di accesso, ma riservate pur sempre all'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, per le garanzie di terzietà ed indipendenza che esso offre rispetto a qualunque altro soggetto privato interessato; sarà allora opportuno un penetrante

² Franco De Stefano, Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 132/2014, in Rivista dell'esecuzione 4/2014, pag. 791;



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 06 4828232 - info@confsal-unsal.it

Via Napoli 51, 00184 Roma – www.confsal-unsal.it

controllo sull'effettivo mancato funzionamento e sulle cause, per evitare una surrettizia elusione dell'indispensabile coinvolgimento dell'ufficiale giudiziario".

Sulla scorta di tanto lungimirante saggezza, crediamo di poter affermare che con l'ultima nota, si sia persa una buona occasione per sgombrare il campo dagli eccessi di discrezionalità interpretativa che hanno aggravato l'infelice scrittura della norma e compromesso le finalità e gli scopi cui l'ordinamento giuridico con le sue norme, anche processuali, è preordinato.

Un approccio pragmatico e fattivo ci induce, perciò, a credere che, nel superiore interesse dei principi di legalità e correttezza dell'azione giudiziaria, debba compiersi ogni sforzo per superare le opacità emerse e, solo in parte, sopra descritte.

Per conto nostro, proviamo a dare qualche suggerimento che auspichiamo possa risultare utile alla causa e a risolvere il contenzioso sindacale aperto con la proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori.

1. Si dia immediata funzionalità alle strutture tecnologiche dell'Unep considerato che, come afferma il Ministero, il sistema di interoperatività per l'accesso diretto degli ufficiali giudiziari alle banche dati delle pubbliche amministrazioni è stato, da tempo, progettato e sviluppato dalla competente Direzione Generale dei Sistemi Informativi Digitalizzati;
2. Si assicuri che all'esito delle ricerche, dirette da parte dell'ufficiale giudiziario o per tramite del creditore, ove eccezionalmente si verificano disfunzioni temporanee delle strutture (questo lo spirito del riformato art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c.), l'ufficiale giudiziario territorialmente competente riceva tempestivamente dal creditore o dall'avvocato istante, le informative rilasciate dai gestori delle banche dati per consentirgli di procedere al pignoramento di cose o crediti individuati a norma dell'art. 492-*bis*, comma 4 e ss. c.p.c., cui le ricerche sono funzionalmente e inderogabilmente preordinate.



FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 06 4828232 - info@confisal-unsal.it

Via Napoli 51, 00184 Roma – www.confisal-unsal.it

3. Si assicuri, come statuito dall'art. 122 D.P.R. 1229/59³, che all'esito delle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'art. 492-bis c.p.c. o di pignoramento mobiliare, sia corrisposto all'ufficiale giudiziario il compenso previsto e liquidato dal giudice nei modi, forme e percentuali prescritte dalla norma.

Tale emolumento vuole da una parte incentivare le nuove attività telematiche di notificazione, pignoramento e ricerca beni (art. 492-bis c.p.c.) e dall'altra rispondere all'esigenza di reintegrare patrimonialmente l'ufficiale giudiziario per le perdite occasionate da attività prestate alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria e fornite con propri mezzi (si pensi all'autovettura).

4. Si preveda che, per il procedimento di istanza di ricerca beni, di cui all'art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., non si applichino gli importi stabiliti dall'art. 13, comma 1-*quinquies*, del D.P.R. 115 del 2022 e, come a nostro parere, più coerentemente, vengano iscritte a modello esecuzione C o C/ter (se esenti) e comportino, se a pagamento, l'esazione del solo diritto di verbale.

Sul punto, concorde dottrina, da noi condivisa, ritiene, infatti, che con il procedimento di ricerca e pignoramento dei beni introdotti con l'istanza all'ufficiale giudiziario, si proponga una domanda di tutela esecutiva assimilabile ad una comune richiesta di pignoramento.⁴

³ Art. 122 D.P.R. 1229 del 15 dicembre 1959

Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

[omissis]

Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492- bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:[omissis]

⁴ G.G. Poli La ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare; A. M. Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, VIII ed., pag. 559;



FEDERAZIONE CONFSAI-UNSA

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 06 4828232 - info@confsal-unsai.it

Via Napoli 51, 00184 Roma – www.confsal-unsai.it

Le circostanze e i fatti rappresentati impongono un intervento correttivo che, siamo certi, gli Uffici competenti vorranno tempestivamente adottare, anche al fine di scongiurare non solo la riattivazione dello stato di agitazione del Personale Unep, ma anche l'utilizzo di tutti gli strumenti ad esso conseguenti, necessari alla tutela dei diritti, degli interessi e delle funzioni attribuite per legge agli Ufficiali Giudiziari.

In attesa di urgente riscontro, si porgono

Cordiali Saluti